

10867/08



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Vincenzo CARBONE - Primo Presidente -  
Dott. Roberto PREDEN - Presidente di sezione -  
Dott. Mario CICALA - Consigliere -  
Dott. Bruno DURANTE - Consigliere -  
Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO - Consigliere -  
Dott. Giuseppe SALME' - Rel. Consigliere -  
Dott. Fabrizio FORTE - Consigliere -  
Dott. Giovanni AMOROSO - Consigliere -  
Dott. Francesco TIRELLI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- *ricorrente* -

contro

2007 PANNI PIERANGELO;

1014

- *intimato* -

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE IMPL. - ESENTE DOTT.

Oggetto

Revocazione

R.G.N. 4373/06

Cron. 10867

Rep.

Ud. 06/11/07



avverso la sentenza n. 19600/05 della Corte suprema di cassazione, depositata il 07/10/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/11/07 dal Consigliere Dott. Giuseppe SALME';

udito l'Avvocato Alessandro DE STEFANO, dell'Avvocatura Generale dello Stato;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

#### **Svolgimento del processo**

Con avviso notificato il 15 luglio 1994 l'Ufficio I.V.A. di Potenza ha irrogato ad Arcangelo Panni la sanzione pecuniaria di £. 96.718.000, pari al doppio delle somme non versate alle scadenze periodiche relativamente all'anno 1990. Il contribuente ha dedotto di aver presentato istanza di definizione e dichiarazione integrativa per infrazioni che non avevano determinato maggiore imposta, ai sensi dell'art. 52, 3° comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e di aver versato la somma di £. 2.000.000, pari a £. 500.000 per ogni anno precedente. L'Ufficio ha resistito sostenendo che il contribuente avrebbe potuto avvalersi soltanto delle disposizioni di cui all'art. 62 *bis* della legge n. 1991/413, specificamente riguardante la sanatoria degli



omessi versamenti.

La commissione tributaria provinciale di Potenza, con sentenza del 12 febbraio 1997, ha accolto parzialmente il ricorso, riducendo alla metà la sanzione irrogata, ai sensi dell'art. 10 del d.l. 20 giugno 1996, n. 323, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1986, n. 425.

La Commissione tributaria regionale della Basilicata con sentenza del 24 febbraio 1998 ha rigettato l'appello proposto dal contribuente.

Con sentenza del 10 ottobre 2003 n. 14608, giudicando sul ricorso proposto dal Panni, iscritto al n. 5886/1999 r.g., questa Corte lo ha rigettato affermando che l'art. 52, 3° comma e l'art. 62 *bis* della legge n. 413 del 1991 si riferiscono a ipotesi diverse, il primo alla sanatoria di singole infrazioni di natura formale, il secondo al mancato versamento dell'imposta dichiarata, dovuta e non controversa. Nella specie doveva trovare applicazione l'art. 62 *bis*, che richiede la dimostrazione del versamento delle imposte non pagate e poiché il contribuente non aveva dimostrato di avere effettuato tale versamento non poteva giovare della sanatoria delle sanzioni.

Il Panni ha depositato il 21 aprile 1999 altra copia dello stesso ricorso (iscritto al n. 7312/1999

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Panni'.



r.g.) contro la stessa sentenza della commissione tributaria regionale. Giudicando su tale ricorso la Corte, con sentenza del 7 ottobre 2005 n. 19600, lo ha accolto, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato ad altra sezione della commissione tributaria regionale di Potenza, affermando che dalla sentenza non emergevano elementi di fatto che consentissero di ritenere applicabile alla fattispecie dedotta in giudizio il disposto del citato art. 62 *bis*, 1° comma della legge n. 413 del 1991. Inoltre tale norma non impedirebbe al contribuente di avvalersi, per la definizione delle sanzioni conseguenti all'omesso versamento dell'I.V.A., della procedura di definizione già in precedenza stabilita per le sanzioni amministrative conseguenti a violazioni che non danno luogo a rettifica o ad accertamento dell'imposta dall'art. 52, 3° comma della stessa legge 1991/413, non essendo tale esclusione prevista espressamente dalle norme richiamate, ne' potendo essere implicitamente desunta, essendo differenti le condizioni e le modalità a cui la definizione delle sanzioni è subordinata nelle due diverse ipotesi (in tal senso, è la risoluzione ministeriale n. 531705 del 10 novembre 1992). Se è vero, in particolare, che la *ratio* dell'art. 62 *bis* è quella di facilitare, attraverso il riconoscimento al contribuente del beneficio della manca-

A handwritten signature or mark, possibly initials, located on the right side of the page.



ta applicazione delle sanzioni, il recupero da parte dell'Erario delle imposte dovute e non versate, è anche vero che la procedura di cui all'art. 52, 3° comma, consente all'amministrazione finanziaria di recuperare almeno in parte, in via di definizione amministrativa, le sanzioni non ancora riscosse, fermo restando il credito della stessa Amministrazione per le imposte dovute dal contribuente e non versate.

Con ricorso del 27 gennaio 2006 l'Agenzia delle Entrate ha chiesto la revocazione della sentenza n. 19600 del 2005, ai sensi dell'art. 395, n. 5 c.p.c., per contrasto con il giudicato formatosi a seguito della pronuncia della sentenza n. 14608/2003.

La sezione tributaria alla quale il ricorso è stato assegnato, con ordinanza del 15 gennaio 2007, rilevato il contrasto tra il tradizionale orientamento, secondo cui non è consentita la revocazione delle sentenze della corte di cassazione per il motivo previsto dall'art. 395, n. 5 c.p.c., e la sentenza n. 18234 del 2006, con la quale è stata affermata l'ammissibilità di detto mezzo di impugnazione nei confronti delle sentenze di cassazione che abbiano anche deciso la causa nel merito, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., ha rimesso il ricorso al Primo Presidente per valutare l'opportunità di sottoporre alle sezioni unite la questione descritta.



## Motivi delle decisione

1. Dopo gli interventi della corte costituzionale (sentenza n. 17 del 1986 e n. 36 del 1991) e la conseguente introduzione dell'art. 391 *bis* c.p.c. (art. 67 della legge 26 novembre 1990, n. 353), l'impugnazione per revocazione delle sentenze della corte di cassazione è stata ammessa limitatamente al caso di errore di fatto previsto dall'art. 395, n. 4, c.p.c., rimanendo esclusa, tra l'altro, nell'ipotesi di contrasto con un'altra precedente sentenza avente tra le parti autorità di cosa giudicata secondo la disciplina di cui all'art. 395, n. 5 (cass. n. 13135/2003, 2969/2001, 3735/2000, 1114/1999, 5665/1994, 1431/1994 - sia pure in *obiter* -, 8528/1993, 2721/1993, 5851/1987). La questione di legittimità costituzionale della limitazione dell'esperibilità della revocazione contro le sentenze della corte di cassazione è stata più volte ritenuta manifestamente infondata (sent. n. 2969/2001, 3753/2000, 2721/1993, 5851/1987), sulla base del duplice rilievo che, da un lato, né il diritto di difesa né altri diritti costituzionalmente garantiti risultano violati dalla disciplina delle condizioni e dei limiti entro i quali può essere fatto valere il giudicato, la cui stabilità rappresenta un valore costituzionale, e che, dall'altro lato, l'estensione della revocazione



delle sentenze della corte di cassazione può essere operata solo dal legislatore, nell'ambito delle valutazioni discrezionali di sua competenza, alle quali certamente non rimane estranea l'esigenza di evitare che i giudizi si protraggano all'infinito.

Tale orientamento, nel regime anteriore all'art. 391 ter c.p.c. (inserito con l'art. 17 del d. lg. n. 40 del 2006 e applicabile ai ricorsi per cassazione proposti avverso provvedimenti pubblicati dopo il 2 marzo 2006), è stato anche ribadito con riferimento all'ipotesi in cui, accogliendo il ricorso (per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, secondo il testo dell'art. 384, 1° comma c.p.c., come modificato con l'art. 66 della legge n. 353 del 1990, o per qualsiasi altro motivo, secondo il testo dell'art. 384, 2° comma, c.p.c., introdotto con l'art. 12 del d. lg. n. 40 del 2006) e cassando la sentenza impugnata la corte decida nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto. Con sentenza n. 7998 del 2004, è stato dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 395 n. 5 c.p.c. proposto avverso una sentenza della corte di cassazione, che aveva deciso nel merito ai sensi dell'art. 384, 1° comma, ultima parte c.p.c., in quanto questo motivo di revocazione non è previsto dall'art. 391 bis c.p.c. La stessa sen-

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name or set of initials.



tenza ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale (per violazione degli art. 3 e 24 cost.) della omessa previsione del richiamato motivo di revocazione ritenendo che non sussiste una identità o analogia tra la posizione del giudice di merito in sede di rinvio e quella della corte di cassazione in sede di decisione ai sensi dell'art. 384 cit.. E' stato anche rilevato, in conformità con quanto già osservato da corte cost. n. 305 del 2001, che l'eventuale accoglimento dell'eccezione richiederebbe al giudice delle leggi un'inammissibile addizione, perché porrebbe in essere un significativo mutamento dell'intero sistema processuale vigente, che è invece riservato alla discrezionalità del legislatore.

La stessa conclusione è stata condivisa dall'ordinanza n. 9027 del 2005, la quale, tuttavia, ha ritenuto non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 391 bis c.p.c., nella parte in cui non prevede la revocazione per il motivo di cui all'art. 395 n. 5 c.p.c. delle le sentenze rese dalla corte di cassazione, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., in relazione all'art. 24, 2° comma, cost.

A seguito della dichiarazione di manifesta inammissibilità della questione (corte cost. ord. n. 77 del 2006), per omessa motivazione della rilevanza, in rela-



zione all'apprezzamento dell'interesse dell'ente locale ricorrente, questa corte, nell'ambito della stessa controversia, con sentenza n. 18234 del 2006, nel dichiarare l'impugnazione - in quanto la sentenza impugnata aveva ad oggetto una condanna al pagamento di una somma minore rispetto a quella liquidata dal giudicato precedente, sul quale era destinato a prevalere quello successivo, in applicazione del noto orientamento in base al quale al giudicato, che costituisce la *regula juris* del caso concreto e partecipa della natura dei comandi giuridici, si rende applicabile il principio stabilito dall'art. 15 delle disp. prel. al c.c: cass. n. 1581/2007, 18234/2006, 2082/1998, 7425/1997, 833 e 997 del 1993, 5166 e 10169/1990; 5311/ 1986 - ha anche affermato, con evidente *obiter dictum*, che contro la sentenza della corte di cassazione che abbia deciso la causa nel merito, a norma dell'art. 384 c.p.c., l'impugnazione per revocazione è comunque proponibile anche ai sensi dell'art. 395 n. 5 c.p.c., sia perché le decisioni di merito della Cassazione avrebbero la stessa natura di quelle di appello o in unico grado e l'esperibilità della revocazione nei loro confronti non potrebbe essere regolata diversamente per il solo fatto che la pronuncia proviene da giudici di legittimità, sia perché, secondo il diritto vivente (cass. sez. uni-



te n. 226/2001 e, per il caso in cui il giudicato si formi successivamente alla conclusione del giudizio di merito, sez. unite n. 13916 del 2006), il giudicato esterno è rilevabile d'ufficio anche nel giudizio di cassazione.

2. La diversità delle argomentazioni utilizzate dalla sentenza n. 7998/2004 (condivise anche dall'ordinanza n. 9027/2005) e dalla sentenza n. 18234/2006, a parte che non appaiono idonee a configurare un vero e proprio contrasto, essendo nel primo caso corrispondenti al *decisum* mentre nel secondo costituiscono un *obiter dictum*, non rileva ai fini della decisione del presente giudizio che ha ad oggetto un'impugnazione per revocazione di sentenza di mera legittimità. Poiché, pertanto, la sentenza in questa sede impugnata non contiene una decisione nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c. rimane estranea alla presente controversia la problematica relativa all'esperibilità della revocazione ex art. 395 n. 5 c.c. nei confronti delle sentenze di cassazione sostitutive della pronuncia di merito.

In relazione al *thema decidendum* deve essere pertanto ribadito l'orientamento generale, sopra richiamato, che ritiene non proponibile l'impugnazione per revocazione ex art. 395 n. 5 c.p.c. nei confronti delle



sentenze di legittimità.

Infatti, sia nella disciplina anteriore al d. lg. n. 40 del 2006 (applicabile nel caso di specie) che in quella successiva (articoli 391 *bis* e 391 *ter* c.p.c.), l'ipotesi di revocazione delle sentenze di legittimità per contrasto con precedente giudicato tra le stesse parti, non è espressamente contemplata. E ciò è conseguenza, condivisibile o non, di una scelta discrezionale del legislatore che non appare in contrasto, per le ragioni già indicate, con principi o norme costituzionali. Peraltro, come è stato ripetutamente affermato con la citata sentenza n. 18234 del 2006 e conformemente a quanto ritenuto dalla prevalente dottrina, deve ritenersi che l'impugnazione ex art. 395 n. 5 c.p.c. contro le sentenze di mera legittimità (che cioè non contengano anche decisione di merito) è "logicamente e giuridicamente incompatibile" con la loro natura. Infatti, sulle sentenze della corte di cassazione di mera legittimità, al momento del deposito, si forma solo il giudicato in senso formale, ma non anche quello sostanziale, ex art. 2909 c.c., essendo estraneo all'oggetto di tali sentenze l'accertamento della situazione giuridica sostanziale, che invece è contenuto nelle pronunce di merito.

Nella specie, un contrasto con il giudicato forma-



tosì a seguito del rigetto del ricorso di cui alla sentenza n. 14608 del 2003, potrebbe insorgere solo in sede di giudizio di rinvio conseguente alla sentenza di cassazione n. 19600 del 2005 e in tal caso opererebbero gli strumenti preventivi (eccezione di giudicato o impugnazione per revocazione) o successivi (prevalenza del secondo giudicato) che l'ordinamento prevede.

In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Nulla sulle spese non avendo l'intimato svolto attività difensiva.

**P.Q.M.**

La corte dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle sezioni unite civili il 6 novembre 2007.

Il presidente

L'estensore

IL CANCELLIERE  
Giovanni Giambattista

Depositata in Cancelleria

oggi, 30 APR. 2008



IL CANCELLIERE  
Giovanni Giambattista